

**DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015  
37/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GARANZIE A COPERTURA DELLE PARTITE  
ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 febbraio 2015

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione Europea, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 181/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 263/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 15/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 15/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 423/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 423/2014/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: il TAR Lombardia) 13 dicembre 2012, n. 03030/2012 (di seguito: sentenza 3030/2012);
- la sentenza del Consiglio di Stato 11 settembre 2014, n. 4629/2014 (di seguito: sentenza 4629/2014);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati del 13 giugno 2014, protocollo Autorità n. 16678 del 13 giugno 2014 (di seguito: comunicazione del 13 giugno 2014);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 5 agosto 2014, protocollo Autorità n. 22356 del 6 agosto 2014 (di seguito: comunicazione del 5 agosto 2014);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 15 ottobre 2014, protocollo Autorità n. 28745 del 16 ottobre 2014 (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale che ha trovato applicazione dal primo giorno gas del mese di dicembre 2011;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all’articolo 11, che la società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di responsabile del bilanciamento, organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità con i criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione 181/2012/R/GAS, l’Autorità ha approvato modifiche ed integrazioni del codice di rete di Snam Rete Gas relative al sistema di garanzie di cui al predetto articolo 11, della deliberazione ARG/gas 45/11;
- l’assetto del sistema di garanzie, approvato con la deliberazione 181/2012/R/GAS, prevede, tra l’altro, che Snam Rete Gas consideri tra le forme di garanzia che possono essere presentate da un utente a copertura dell’esposizione relativa alle partite economiche per il bilanciamento il possesso di un adeguato *rating* creditizio per un importo fino all’80% delle garanzie richieste;
- con sentenza 3030/2012, il TAR Lombardia ha accolto un ricorso avverso la deliberazione 181/2012/R/GAS, annullandola limitatamente ad alcuni profili tra i quali quello riguardante gli aspetti richiamati al precedente alinea; in

- particolare, il Tar Lombardia, con riferimento al *rating* creditizio, ne ha ritenuta illegittima la valorizzazione “*come forma di garanzia a copertura dell’esposizione potenziale del sistema del singolo utente*”, in quanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori.
- nelle more dell’esito del giudizio d’appello, l’Autorità, al punto 1 della deliberazione 15/2013/R/GAS, ha richiesto a Snam Rete Gas di predisporre e trasmettere una proposta di modifica del codice di rete relativa all’organizzazione del sistema di garanzie delle partite economiche per il bilanciamento sulla base dei seguenti criteri:
    - a. nei confronti dell’utente in possesso di un adeguato *rating* creditizio è consentita una esposizione:
      - (i) relativamente alle sole partite economiche riferite al prelievo atteso nel periodo successivo al momento della verifica giornaliera dell’adeguatezza delle garanzie prestate;
      - (ii) per un importo massimo determinato in funzione del livello di *rating* posseduto e di grandezze economiche e finanziarie idonee a quantificarne la solvibilità;
    - b. l’esposizione, di cui alla precedente lettera (a), deve essere comunque inferiore alle partite economiche riferite al massimo prelievo atteso considerato per l’utente che non sia regolare nei pagamenti;
    - c. nel caso in cui l’utente del bilanciamento presenti una lettera di garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato *rating* creditizio, l’importo indicato nella medesima lettera è considerato ai fini della verifica del rispetto del livello di garanzie richieste entro il limite dell’importo massimo determinato ai sensi della precedente lettera (a);
    - d. il gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia dall’utente può coprire integralmente l’ammontare delle garanzie richieste ed è a tal fine valorizzato:
      - sulla base di quotazioni di prodotti a termine del gas con consegna nel periodo in cui potrebbe essere esercitato il relativo diritto di cessione da parte del responsabile del bilanciamento;
      - tenendo conto delle possibili variazioni delle medesime quotazioni al fine di ridurre il rischio di mancata capienza della garanzia prestata ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
  - inoltre, nelle more dell’approvazione della predetta proposta di modifica del codice di rete, il punto 3 della citata deliberazione 15/2013/R/GAS ha prescritto, a Snam Rete Gas, di dare immediata applicazione ai principi richiamati alle precedenti lettere (a), (b), (c), e (d), mediante modalità applicative semplificate;
  - peraltro, con riferimento alle disposizioni relative al *rating*, di cui alle lettere (a), (b) e (c), la medesima deliberazione 15/2013/R/GAS ne ha chiarito la natura transitoria, limitata alla durata del giudizio di appello avverso alla citata sentenza

03030/2012; in esito a tale giudizio, infatti, l'Autorità ha disposto di intervenire “nuovamente anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato e di eventuali ulteriori elementi acquisiti”;

- infine, nell'attesa della presentazione della proposta di modifica del codice di rete, con comunicazione del 13 giugno 2014, gli Uffici dell'Autorità, facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute da società di *rating*, hanno invitato Snam Rete Gas a integrare la predetta proposta di modifica con proprie valutazioni (ed eventuali proposte) sulla possibilità di riconoscere nel sistema di garanzie anche giudizi di *rating* rilasciati da agenzie diverse da quelle sino ad allora contemplate nel codice di rete e che la medesima società ha fornito all'Autorità tali valutazioni con lettera 6 agosto 2014, rappresentando in particolare l'opportunità di non riconoscere, ai fini dell'applicazione del sistema di garanzie, giudizi di *rating* rilasciati anche da parte di agenzie di *rating* diverse da quelle attuali;
- con comunicazione 15 ottobre 2014, Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento del codice di rete in recepimento delle previsioni della deliberazione 15/2013/R/GAS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 11 settembre 2014, con la sentenza 4629/2014, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'Autorità, ha riformato, in merito alla disciplina del *rating*, la sentenza del TAR Lombardia di annullamento della deliberazione 181/2012/R/GAS, ritenendo il *rating* un idoneo e non discriminatorio strumento di garanzia per la copertura dell'esposizione relativa alle partite economiche per il bilanciamento;
- ai sensi del richiamato punto 3, della deliberazione 15/2013/R/GAS, l'Autorità è tenuta a pronunciarsi nuovamente, senza essere pertanto vincolata ai criteri definiti da tale deliberazione, ma senza neppure essere tenuta a ripristinare pedissequamente le disposizioni di cui alla deliberazione 181/2012/R/GAS;
- piuttosto, come chiarito nel medesimo punto 3, l'Autorità deve tenere in considerazione, oltre a eventuali indicazioni del Consiglio di Stato, anche elementi successivamente acquisiti; a quest'ultimo riguardo vengono in rilievo l'esperienza maturata da Snam Rete Gas nell'effettiva applicazione della metodologia semplificata dei criteri della deliberazione 15/2013/R/GAS, nonché gli elementi acquisiti dalla stessa Snam Rete Gas nell'ambito della consultazione sulla proposta di aggiornamento in esame.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas, presenta aspetti non coerenti con le disposizioni di cui al punto 1, della deliberazione 15/2013/R/gas; in particolare:

- e. le modifiche, introdotte al Capitolo 5, § 1.4.2.4, alla disciplina del *rating* della proposta non prevedono la definizione, richiamata alla precedente lettera (a), *sub* (ii), di un importo massimo in funzione del livello di *rating* posseduto e di grandezze economiche e finanziarie idonee a quantificare la solvibilità del possessore di *rating*;
- f. le modifiche, introdotte al Capitolo 5, § 1.4.2.3, alla disciplina di valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia non sono coerenti con quanto richiamato alla precedente lettera (d) in quanto, in luogo di un parametro idoneo a considerare la volatilità delle quotazioni di prodotti a termine del gas, viene preso a riferimento il minimo prezzo di remunerazione dei 12 mesi precedenti;
- l'assetto richiamato alla precedente lettera (f) determina una valorizzazione del gas in garanzia non corretta potendo tale valorizzazione essere sottostimata (ad esempio nel caso di prezzi crescenti rispetto ai 12 mesi precedenti) ovvero sovrastimata (ad esempio nel caso di prezzi decrescenti);
- nell'ambito delle disposizioni che prevedono che il gas detenuto in stoccaggio possa essere prestato in garanzia dall'utente, l'Autorità, con la deliberazione 423/2014/R/gas, ha previsto che le imprese di stoccaggio e l'impresa maggiore di trasporto predispongano una proposta di revisione dei propri Codici di stoccaggio e trasporto al fine di consentire la costituzione del diritto reale a favore di terzi sul gas stoccato;
- nell'ambito della consultazione relativa al servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono state rappresentate da alcuni utenti considerazioni, in corso di approfondimento, in merito all'istituto della lettera garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato *rating* creditizio, quale strumento di garanzia più affidabile del *rating*.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alla disciplina del *rating* da impiegare nell'ambito del sistema di garanzie per il bilanciamento, l'attuale proposta presentata da Snam Rete Gas, costituisca un punto di equilibrio e bilanciamento tra (i) il modello di regolazione prefigurato dalla deliberazione 181/2012/R/GAS, che prevedeva l'impiego del *rating* con riferimento a tutte le partite economiche considerate (pur entro limiti massimi), e (ii) il modello della deliberazione 15/2013/R/GAS, che limitava il *rating* non solo alle partite relative all'esposizione attesa, ma anche in funzione del livello di *rating* posseduto e di grandezze economiche e finanziarie ulteriori di quantificazione della solvibilità dell'impresa;
- infatti, la proposta in esame presenta minori rigidità rispetto all'assetto definito dalla deliberazione 15/2013/R/GAS, ma conserva un approccio più cautelativo rispetto a quello prospettato con la deliberazione 181/2012/R/GAS; quest'ultimo approccio cautelativo, presente nella proposta in esame, debba essere preferito al modello originariamente prefigurato dalla deliberazione 181/2012/R/GAS, in

ragione del fatto che, come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza 4629/2014, l'idoneità del giudizio *rating* a svolgere funzione di garanzia, si fonda sulla competenza e l'autorevolezza delle agenzie che lo rilasciano, e quindi, in ultima analisi sul fatto che, in caso di falsità o erroneità del giudizio, l'impresa di bilanciamento può far valere nei confronti dell'agenzia "ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la sua responsabilità civile per violazione della libertà negoziale del creditore";

- per analoghi motivi, siano condivisibili le considerazioni svolte da Snam Rete Gas, con lettera 6 agosto 2014 a tal fine, peraltro, non assume rilievo il fatto che l'Autorità abbia prefigurato, nell'ambito di una consultazione relativa al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la possibilità di riconoscere giudizi di *rating* rilasciati anche da altre agenzie: il servizio di bilanciamento, infatti, presenta caratteristiche che lo rendono non confrontabile con i servizi di distribuzione locale (gas ed elettricità), anche in termini di dimensione delle partite economiche che devono essere coperte dai sistemi di garanzia in caso di insolvenza degli utenti (di gran lunga più elevate rispetto a quelle che vengono in gioco nei servizi di distribuzione locale);
- in conseguenza di quanto sopra, sia opportuno approvare la proposta di aggiornamento presentata da Snam Rete Gas relativamente alla disciplina del *rating* e, contestualmente, confermare i criteri adottati con la deliberazione 15/2013/R/GAS ad eccezione di quello richiamato alla precedente lettera (a), *sub* (ii).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare, ai sensi del punto 3 della deliberazione 15/2013/R/GAS, i criteri di cui al punto 1, lettere (a), (b) e (c) della medesima deliberazione, nei limiti di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori interventi che potranno essere adottati in esito alle richiamate valutazioni in tema di lettera di garanzia;
- approvare la proposta di modifica del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con comunicazione 15 ottobre 2014, limitatamente alle modifiche contenute al Capitolo 5 §§ 1.4.2.4 e 1.4.3;
- non approvare, in quanto non coerenti con le disposizioni di cui al punto 1, lettera (d), della deliberazione 15/2013/R/gas, le modifiche al Capitolo 5, § 1.4.2.3, relative alla disciplina di valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia;
- prevedere, pertanto, che Snam Rete Gas, unitamente alla proposta prevista dalla deliberazione 423/2014/R/gas, trasmetta una nuova proposta in materia di valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia, conforme alle disposizioni di cui al punto 1, lettera (d), della deliberazione 15/2013/R/GAS

## **DELIBERA**

1. di confermare, ai sensi del punto 3, della deliberazione 15/2013/R/GAS, i criteri di cui al punto 1, lettere (a), (b) e (c) della medesima deliberazione nei limiti di cui in motivazione, e prevedere pertanto che:
  - a. nei confronti dell'utente del bilanciamento in possesso di un adeguato *rating* creditizio è consentita un'esposizione, relativamente alle sole partite economiche riferite al prelievo atteso nel periodo successivo al momento della verifica giornaliera dell'adeguatezza delle garanzie prestate;
  - b. l'esposizione, di cui alla precedente lettera a., deve essere comunque inferiore alle partite economiche riferite al massimo prelievo atteso considerato per l'utente che non sia regolare nei pagamenti;
  - c. nel caso in cui l'utente del bilanciamento presenti una lettera di garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato *rating* creditizio, l'importo indicato nella medesima lettera è considerato ai fini della verifica del rispetto del livello di garanzie richieste entro il limite determinato ai sensi della precedente lettera a;
2. di approvare la proposta di modifica del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con comunicazione 15 ottobre 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*) limitatamente alle modifiche contenute al Capitolo 5 §§ 1.4.2.4 e 1.4.3;
3. di prevedere che Snam Rete Gas, unitamente alla proposta prevista dalla deliberazione 423/2014/R/gas, trasmetta una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete in materia di valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia, conforme alle disposizioni di cui al punto 1, lettera (d), della deliberazione 15/2013/R/GAS;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*